

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 11

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

49° anno
17 gennaio 2006

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 63/2006 della Commissione, del 16 gennaio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ **Regolamento (CE) n. 64/2006 della Commissione, del 16 gennaio 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 1695/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero detenuto dall'organismo di intervento francese** 3

★ **Regolamento (CE) n. 65/2006 della Commissione, del 13 gennaio 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione ⁽¹⁾** 4

★ **Regolamento (Euratom) n. 66/2006 della Commissione, del 16 gennaio 2006, relativo alla dispensa dall'applicazione delle disposizioni del capo relativo all'approvvigionamento per il trasferimento di piccoli quantitativi di minerali, materie grezze e materie fissili speciali** 6

Regolamento (CE) n. 67/2006 della Commissione, del 16 gennaio 2006, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato 9

★ **Regolamento (CE) n. 68/2006 della Commissione, del 16 gennaio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2488/2000 del Consiglio relativo al mantenimento del congelamento dei capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate** 11

Regolamento (CE) n. 69/2006 della Commissione, del 16 gennaio 2006, che fissa i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di determinati prodotti della floricoltura originari della Giordania 13

Regolamento (CE) n. 70/2006 della Commissione, del 16 gennaio 2006, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006 15

Regolamento (CE) n. 71/2006 della Commissione, del 16 gennaio 2006, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 9/2006 17

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Regolamento (CE) n. 72/2006 della Commissione, del 16 gennaio 2006, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 2132/2005	19
---	----

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2006/16/CE:


- ★ **Decisione della Commissione, del 5 gennaio 2006, che modifica l'allegato B della direttiva 88/407/CEE del Consiglio e l'allegato II della decisione 2004/639/CE in merito alle condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina [notificata con il numero C(2005) 5840] ⁽¹⁾** 21

2006/17/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'11 gennaio 2006, che modifica l'appendice A dell'allegato V dell'atto di adesione del 2003 in relazione ad alcuni stabilimenti attivi nel settore delle carni e del latte nella Repubblica ceca [notificata con il numero C(2005) 6052] ⁽¹⁾** 33

2006/18/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 16 gennaio 2006, che modifica la decisione 2000/690/CE relativa all'istituzione di un «gruppo politica delle imprese», al fine di prorogarne il periodo di validità** 36



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 63/2006 DELLA COMMISSIONE**del 16 gennaio 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 gennaio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	89,6
	204	47,1
	212	92,7
	624	115,6
	999	86,3
0707 00 05	052	169,1
	204	83,8
	999	126,5
0709 10 00	220	94,1
	999	94,1
0709 90 70	052	113,0
	204	128,4
	999	120,7
0805 10 20	052	46,7
	204	55,8
	220	47,0
	388	66,5
	624	58,5
	999	54,9
0805 20 10	052	74,2
	204	71,2
	999	72,7
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	71,1
	204	76,7
	400	84,3
	464	133,0
	624	74,7
	662	27,9
	999	78,0
0805 50 10	052	55,6
	220	60,9
	999	58,3
0808 10 80	400	108,1
	404	93,3
	512	58,4
	720	60,2
	999	80,0
0808 20 50	400	97,2
	720	54,4
	999	75,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 64/2006 DELLA COMMISSIONE**del 16 gennaio 2006****recante modifica del regolamento (CE) n. 1695/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero detenuto dall'organismo di intervento francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1695/2005 della Commissione ⁽²⁾ è stata aperta una gara permanente per l'esportazione di 500 000 tonnellate di frumento tenero detenute dall'organismo di intervento francese.
- (2) In seguito alle aggiudicazioni effettuate dal momento dell'apertura della gara, i quantitativi messi a disposizione degli operatori economici sono quasi interamente esauriti. Tenuto conto della forte domanda registrata nelle ultime settimane e della situazione del mercato, occorre rendere disponibili nuovi quantitativi e autorizzare l'organismo di intervento francese ad aumentare di 500 000 tonnellate il quantitativo posto in vendita per l'esportazione.
- (3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1695/2005.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1695/2005 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La gara verte su un quantitativo massimo di 1 000 000 tonnellate di frumento tenero da esportare nei paesi terzi, eccetto l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (*) e la Svizzera.

(*) Compreso il Kosovo, come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite del 10 giugno 1999.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 272 del 18.10.2005, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 65/2006 DELLA COMMISSIONE**del 13 gennaio 2006****recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce le regole comuni nel settore della sicurezza dell'aviazione civile⁽¹⁾; in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

Nel regolamento (CE) n. 622/2003 è inserito il seguente articolo 3 bis:

considerando quanto segue:

*«Articolo 3 bis***Nuove metodologie e procedure**

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002, la Commissione è tenuta ad adottare misure di attuazione delle norme di base comuni per la sicurezza dell'aviazione in tutta la Comunità europea. Il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione⁽²⁾, è stato il primo atto normativo contenente tali misure.
- (2) Sono necessarie misure che precisino ulteriormente le norme di base comuni.
- (3) In particolare deve essere possibile testare nuove tecnologie e nuovi processi, su base sperimentale e per un periodo di tempo limitato. Tali esperimenti non devono pregiudicare i livelli generali di sicurezza dell'aviazione civile.
- (4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 622/2003.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile,

1. Gli Stati membri possono autorizzare metodologie o procedure per i controlli di sicurezza diverse da quelle previste nell'allegato, a condizione che tale metodologia o procedura:

- a) sia utilizzata al fine di valutare un nuovo modo di effettuare i controlli di sicurezza in questione;
- b) non pregiudichi il livello complessivo di sicurezza raggiunto.

2. Almeno quattro mesi prima della data prevista per la sua introduzione, lo Stato membro interessato informerà per iscritto la Commissione e gli altri Stati membri circa la nuova metodologia o procedura che esso intende autorizzare, allegando una relazione indicante le modalità con le quali si garantirà che l'applicazione della nuova metodologia o procedura soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b). La notifica dovrà contenere anche informazioni dettagliate sul sito/sui siti nel quale tale metodologia o procedura sarà utilizzata e la durata prevista del periodo di valutazione.

3. In caso di risposta favorevole da parte della Commissione, o qualora non fosse pervenuta alcuna risposta entro un termine di tre mesi dal ricevimento della richiesta scritta, lo Stato membro potrà autorizzare l'introduzione della nuova metodologia o procedura.

⁽¹⁾ GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 89 del 5.4.2003, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 857/2005 (GU L 143 del 7.6.2005, pag. 9).

Qualora non ritenga che la nuova metodologia o procedura fornisca garanzie sufficienti per il mantenimento del livello generale di sicurezza dell'aviazione civile, la Commissione informerà di ciò gli Stati membri entro tre mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, esponendo le sue preoccupazioni. In tal caso lo Stato membro interessato non darà inizio a tale metodologia o procedura fino a quando non avrà risposto in modo soddisfacente alle preoccupazioni della Commissione.

4. Il periodo di valutazione massimo per ogni metodologia o procedura è di 18 mesi. La durata del periodo di valutazione potrà essere estesa dalla Commissione al massimo di 12 mesi, a condizione che lo Stato membro fornisca una giustificazione adeguata.

5. Durante il periodo di valutazione, l'autorità competente dello Stato membro interessato trasmetterà periodicamente alla Commissione, a intervalli non superiori a sei mesi, una relazione sullo stato di avanzamento della valutazione. La Commissione comunicherà agli altri Stati membri il contenuto di tale relazione.

6. Nessun periodo di valutazione potrà avere durata superiore a 30 mesi.»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2006.

Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente

REGOLAMENTO (EURATOM) N. 66/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2006

relativo alla dispensa dall'applicazione delle disposizioni del capo relativo all'approvvigionamento per il trasferimento di piccoli quantitativi di minerali, materie grezze e materie fissili speciali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

di 5 t all'anno e per esportatore per ciascuna di queste materie.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 2, lettera d), e gli articoli 74, 77, 124 e 161,

Articolo 2

Sono dispensati dall'applicazione delle disposizioni del titolo II, capo VI, del trattato sull'approvvigionamento di materie fissili speciali, il trasferimento e l'importazione nella Comunità, nonché l'esportazione all'esterno della Comunità, di quantitativi, riferiti alla forma elementare, non superiori a 200 g di uranio 235, uranio 233 e plutonio per ciascuna operazione, entro il limite annuo di 1 000 g per ciascuna di tali materie e per utilizzatore, fatte salve, per quanto riguarda le materie importate ed esportate, le disposizioni degli accordi di cooperazione conclusi dalla Comunità con i paesi terzi.

considerando quanto segue:

Articolo 3

Chiunque effettui un'importazione o un'esportazione e ogni fornitore che effettui un trasferimento nell'ambito della Comunità, in base alla dispensa di cui agli articoli 1 e 2, trasmette all'Agenzia di approvvigionamento un prospetto trimestrale delle operazioni effettuate, nel quale sono menzionati:

- (1) Il regolamento n. 17/66/Euratom della Commissione, del 29 novembre 1966, relativo alla dispensa dall'applicazione delle disposizioni del capitolo sull'approvvigionamento per il trasferimento di piccoli quantitativi di minerali, materie grezze e materie fissili speciali ⁽¹⁾, è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese ⁽²⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
- (2) Le condizioni di approvvigionamento della Comunità in materie nucleari consentono, sia per i minerali e le materie grezze, sia per le materie fissili speciali, di concedere la dispensa prevista dall'articolo 74 del trattato, secondo modalità atte a garantire un regolare ed equo approvvigionamento di tutti gli utilizzatori,

a) la data della conclusione del contratto di fornitura;

b) il nome delle parti contraenti;

c) la località in cui vengono prodotte le materie;

d) le caratteristiche chimiche e fisiche dei prodotti;

e) i quantitativi, espressi in unità del sistema metrico;

f) l'impiego di questi minerali, materie grezze e materie fissili speciali.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono dispensati dall'applicazione delle disposizioni del titolo II, capo VI, del trattato, per quanto riguarda i minerali e le materie grezze di uranio e di torio:

- a) il trasferimento e l'importazione nella Comunità di quantitativi non superiori a 1 t di uranio o di torio per ogni operazione, nei limiti di 5 t all'anno e per utilizzatore per ciascuna di queste materie;
- b) l'esportazione fuori della Comunità di quantitativi il cui contenuto di uranio o torio non siano superiori a 1 t, nei limiti

I dati di cui al primo comma, lettera e), sono comunicati in chilogrammi di uranio o di torio contenuto, per i minerali e le materie grezze, e in grammi di uranio 233, di uranio 235 o di plutonio contenuto, per le materie fissili speciali. I numeri seguiti da decimali sono arrotondati all'unità inferiore o superiore a seconda che i decimali siano inferiori o superiori a 0,5. Quando il decimale è 0,5 il numero viene arrotondato all'unità superiore o inferiore, a seconda che la cifra precedente il decimale sia pari o dispari.

⁽¹⁾ GU 241 del 28.12.1966, pag. 4057/66. Regolamento modificato dal regolamento (Euratom) n. 3137/74 (GU L 333 del 13.12.1974, pag. 27).

⁽²⁾ Cfr. allegato I.

I prospetti trimestrali sono trasmessi all'Agenzia entro un mese dalla fine di ogni trimestre nel quale siano state effettuate operazioni contemplate dal presente regolamento.

Articolo 4

Il regolamento n. 17/66/Euratom è abrogato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2006.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione
José Manuel BARROSO
Il presidente

ALLEGATO I

Regolamento abrogato e relativa modifica

Regolamento n. 17/66/Euratom della Commissione (GU 241 del 28.12.1966, pag. 4057/66)

Regolamento (Euratom) n. 3137/74 della Commissione (GU L 333 del 13.12.1974, pag. 27)

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento n. 17/66/Euratom	Presente regolamento
Articolo 1, frase introduttiva	Articolo 1, frase introduttiva
Articolo 1, primo trattino	Articolo 1, lettera a)
Articolo 1, secondo trattino	Articolo 1, lettera b)
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3, primo comma	Articolo 3, primo comma
Articolo 3, primo comma, nota 3	Articolo 3, secondo comma
Articolo 3, secondo comma	Articolo 3, terzo comma
—	Articolo 4
Articolo 4	Articolo 5
—	Allegato I
—	Allegato II

REGOLAMENTO (CE) N. 67/2006 DELLA COMMISSIONE**del 16 gennaio 2006****che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 27, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 23 dicembre 2005, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2128/2005 della Commissione ⁽²⁾.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 2128/2005 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 2128/2005 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2006.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 340 del 23.12.2005, pag. 37.

ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 17 gennaio 2006 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato ⁽¹⁾

Codice NC	Denominazione	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1701 99 10	Zucchero bianco	32,19	32,19

⁽¹⁾ I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1° ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1° dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1° febbraio 2005.

REGOLAMENTO (CE) N. 68/2006 DELLA COMMISSIONE**del 16 gennaio 2006****che modifica il regolamento (CE) n. 2488/2000 del Consiglio relativo al mantenimento del congelamento dei capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2488/2000 del Consiglio, del 10 novembre 2000, relativo al mantenimento del congelamento dei capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 2488/2000 elenca le autorità competenti a cui sono attribuite funzioni specifiche per l'applicazione del regolamento suddetto.

- (2) La Germania, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno chiesto di modificare gli indirizzi delle rispettive autorità competenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2488/2000 è modificato come disposto nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2006.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne

⁽¹⁾ GU L 287 del 14.11.2000, pag. 19. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1205/2001 della Commissione (GU L 163 del 20.6.2001, pag. 14) e dall'atto di adesione del 2003, allegato II, sezione 20, punto 8 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 773).

ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2488/2000 è modificato come segue.

1) Gli indirizzi che figurano alla voce «Germania» sono sostituiti dal testo seguente:

«Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen
D-80281 München
Tel. (49-89) 28 89 38 00
Fax (49-89) 35 01 63 38 00»

2) L'indirizzo che figura alla voce «Paesi Bassi» è sostituito dal testo seguente:

«Minister van Financiën
Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
Paesi Bassi
Tel. (31-70) 342 8997
Fax (31-70) 342 7984»

3) Gli indirizzi che figurano alla voce «Svezia» sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 2, paragrafo 2

Rikspolisstyrelsen
Box 12256
SE-102 26 Stockholm
Tel. (46-8) 401 90 00
Fax (46-8) 401 99 00

Articolo 3

Finansinspektionen
Box 6750
SE-113 85 Stockholm
Tel. (46-8) 787 80 00
Fax (46-8) 24 13 35

Articolo 4, paragrafo 3

Försäkringskassan
SE-103 51 Stockholm
Tel. (46-8) 786 90 00
Fax (46-8) 411 27 89»

4) Gli indirizzi che figurano alla voce «Regno Unito» sono sostituiti dal testo seguente:

«Bank of England
Sanctions Emergency Unit
London EC2R 8AH
Regno Unito
Tel. (44-207) 601 46 07
Fax (44-207) 601 43 09

HM Treasury
International Financial Services
Parliament Street
London SW1P 3AG
Regno Unito
Tel. (44-207) 207 55 50
Fax (44-207) 207 43 65

Per Gibilterra:

Ernest Montado
Chief Secretary
Government Secretariat
No. 6 Convent Place
Gibraltar
Regno Unito
Tel. (350) 75707
Fax (350) 587 5700»

REGOLAMENTO (CE) N. 69/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2006

che fissa i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di determinati prodotti della floricultura originari della Giordania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricultura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 *ter* del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di attuazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricultura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽²⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane sulla base dei dati ponderati forniti dagli Stati membri.
- (2) È importante che i prezzi suddetti siano fissati al più presto per poter determinare i dazi doganali applicabili.
- (3) A seguito dell'adesione di Cipro all'Unione europea il 1° maggio 2004 non è più necessario fissare prezzi all'importazione per quanto riguarda questo paese.
- (4) Non è più necessario fissare prezzi all'importazione neppure per quanto riguarda Israele, il Marocco, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, al fine di tenere conto degli accordi approvati con le decisioni del Consiglio

2003/917/CE, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato d'Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo di associazione CE-Israele ⁽³⁾, 2003/914/CE, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione dei protocolli n. 1 e 3 dell'accordo di associazione CE-Regno del Marocco ⁽⁴⁾ e 2005/4/CE, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese ⁽⁵⁾.

- (5) Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricultura, spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4088/87, sono fissati nell'allegato del presente regolamento per il periodo dal 18 al 31 gennaio 2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 346 del 31.12.2003, pag. 65.

⁽⁴⁾ GU L 345 del 31.12.2003, pag. 117.

⁽⁵⁾ GU L 2 del 5.1.2005, pag. 4.

ALLEGATO

(EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 18 al 31 gennaio 2006				
Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	16,49	12,05	35,88	13,68
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Giordania	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 70/2006 DELLA COMMISSIONE**del 16 gennaio 2006****che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciropi per la campagna

2005/2006 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione ⁽³⁾. Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 2161/2005 della Commissione ⁽⁴⁾.

(2) I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 per la campagna 2005/2006, sono modificati e figurano all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

⁽³⁾ GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU L 342 del 24.12.2005, pag. 67.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 17 gennaio 2006

(EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	31,28	1,90
1701 11 90 ⁽¹⁾	31,28	5,89
1701 12 10 ⁽¹⁾	31,28	1,77
1701 12 90 ⁽¹⁾	31,28	5,46
1701 91 00 ⁽²⁾	31,08	9,69
1701 99 10 ⁽²⁾	31,08	5,17
1701 99 90 ⁽²⁾	31,08	5,17
1702 90 99 ⁽³⁾	0,31	0,34

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 71/2006 DELLA COMMISSIONE**del 16 gennaio 2006****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 9/2006**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali sono state fissate dal regolamento (CE) n. 9/2006 della Commissione ⁽²⁾.

- (2) Poiché i dati di cui la Commissione dispone attualmente differiscono da quelli esistenti al momento dell'adozione del regolamento (CE) n. 9/2006, è opportuno modificare tali restituzioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate dal regolamento (CE) n. 9/2006 sono modificate e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 3 del 6.1.2006, pag. 9.

ALLEGATO

IMPORTI MODIFICATI DELLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 17 GENNAIO 2006 ^(a)

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	29,61 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	29,61 ⁽¹⁾
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	29,61 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	29,61 ⁽¹⁾
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,3219
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	32,19
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	32,19
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	32,19
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,3219

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

^(a) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1° febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

REGOLAMENTO (CE) N. 72/2006 DELLA COMMISSIONE**del 16 gennaio 2006****che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 2132/2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

del regolamento (CE) n. 2132/2005, è opportuno modificare tali restituzioni,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni da accordare ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CE) n. 1260/2001 esportati come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 2132/2005 per la campagna 2005/2006 sono modificate e figurano nell'allegato del presente regolamento.

considerando quanto segue:

Articolo 2

(1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2132/2005 della Commissione ⁽²⁾.

(2) Poiché i dati di cui la Commissione dispone attualmente differiscono da quelli esistenti al momento dell'adozione

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 340 del 23.12.2005, pag. 47.

ALLEGATO

IMPORTI MODIFICATI DELLE RESTITUZIONI PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI ^(a)

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	32,19 ⁽¹⁾
1702 60 10 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	32,19 ⁽¹⁾
1702 60 80 9100	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	61,16 ⁽²⁾
1702 60 95 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3219 ⁽³⁾
1702 90 30 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	32,19 ⁽¹⁾
1702 90 60 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3219 ⁽³⁾
1702 90 71 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3219 ⁽³⁾
1702 90 99 9900	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3219 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
2106 90 30 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	32,19 ⁽¹⁾
2106 90 59 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3219 ⁽³⁾

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

S00: Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

^(a) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1° febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

⁽¹⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽²⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽³⁾ L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽⁴⁾ L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 2006

che modifica l'allegato B della direttiva 88/407/CEE del Consiglio e l'allegato II della decisione 2004/639/CE in merito alle condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina

[notificata con il numero C(2005) 5840]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/16/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, l'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2003/43/CE del Consiglio ⁽²⁾ ha modificato la direttiva 88/407/CEE, rendendo necessario rivedere le decisioni della Commissione per quanto concerne le condizioni zoonositarie per le importazioni di sperma di animali domestici della specie bovina nella Comunità.

(2) La Commissione ha pertanto adottato la decisione 2004/639/CE, del 6 settembre 2004, in merito alle condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina ⁽³⁾, che riunisce in un unico atto le norme sulle importazioni di sperma di animali domestici della specie bovina.

⁽¹⁾ GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/101/CE della Commissione (GU L 30 del 4.2.2004, pag. 15).

⁽²⁾ GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 292 del 15.9.2004, pag. 21. Decisione modificata dalla decisione 2005/290/CE (GU L 93 del 12.4.2005, pag. 34).

(3) Si sono tuttavia verificati problemi con le importazioni di sperma bovino dai paesi terzi a causa della mancanza o dell'inesattezza delle informazioni nell'allegato B della direttiva 88/407/CEE e nell'allegato II della decisione 2004/639/CE, che pertanto occorre modificare.

(4) Per far sì che gli operatori economici possano adeguarsi alle nuove condizioni definite nella presente decisione, è opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale, a determinate condizioni, possano autorizzarsi le importazioni nella Comunità di sperma di animali domestici della specie bovina che soddisfino le condizioni stabilite nel modello di certificato veterinario applicabile prima della data di attuazione della presente decisione.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato B della direttiva 88/407/CEE è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L'allegato II della decisione 2004/639/CE è sostituito dall'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Per un periodo transitorio che si conclude il 31 marzo 2006, gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina a condizione che esso:

- a) soddisfi le condizioni stabilite nel modello di certificato veterinario di cui all'allegato II della decisione 2004/639/CE, il quale era applicabile prima della data di attuazione della presente decisione; e
- b) sia accompagnato da tale certificato debitamente compilato.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO I

L'allegato B, capitolo I, paragrafo 1, lettera d), secondo comma, della direttiva 88/407/CEE è sostituito dal testo seguente:

«L'autorità competente può permettere che le prove di cui alla lettera d) siano effettuate su campioni raccolti nella stazione di quarantena. In tal caso, il periodo di quarantena di cui alla lettera a) non può iniziare prima della data del campionamento. Pur tuttavia, qualora una delle prove di cui alla lettera d) risulti positiva, l'animale interessato è immediatamente allontanato dai locali di isolamento. Nel caso di isolamento in gruppo, il periodo di quarantena di cui alla lettera a) non può iniziare per gli animali restanti finché l'animale risultante positivo non viene allontanato.»

ALLEGATO II«*ALLEGATO II*»**Modelli di certificati veterinari per le importazioni**

PARTE 1

SPERMA DI ANIMALI DOMESTICI DELLA SPECIE BOVINA DESTINATO ALLE IMPORTAZIONI RACCOLTO IN CONFORMITÀ DELLA DIRETTIVA 88/407/CEE DEL CONSIGLIO MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2003/43/CE

Il seguente modello di certificato è applicabile alle importazioni di sperma raccolto in conformità della direttiva 88/407/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 2003/43/CE.

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell' UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale		I.2.	I.2.a. Numero di riferimento locale:		
			I.3. Autorità centrale competente			
			I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale		I.6.			
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO
					I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine/Luogo di pesca Centro sperma <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		Numero di riconoscimento Numero di riconoscimento Numero di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Azienda <input type="checkbox"/> Centro sperma <input type="checkbox"/> Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale	
	I.13.		I.14. Giorno e ora di arrivo previsti			
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16.			
			I.17.			
	I.18. Descrizione della merce			I.19. Codice del prodotto (codice NC)		
				I.20. Numero di animali/ Peso lordo		
	I.21.			I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo e numero del container			I.24.			
I.25. Merce certificata per Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>						
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO		I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/> Importazione definitiva <input type="checkbox"/>				
I.28. Identificazione della merce Specie (Nome scientifico) Marchio di identificazione Quantità di dosi Numero di riconoscimento del centro di raccolta d'origine						

PAESE

Sperma di bovini domestici

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato sanitario	II.b. Numero di riferimento locale
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:</p> <p>1.1. (nome del paese esportatore) ⁽³⁾</p> <p>era indenne da peste bovina e afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma per l'esportazione e fino alla data della spedizione e durante lo stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione per queste malattie.</p> <p>1.2. Il centro presso cui il seme da esportare è stato raccolto o immagazzinato:</p> <p>1.2.1. soddisfa le condizioni stabilite nell'allegato A, capitolo I, della direttiva 88/407/CEE;</p> <p>1.2.2. è gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato A, capitolo II, della direttiva 88/407/CEE;</p> <p>1.3. Il centro presso cui lo sperma da esportare è stato raccolto era indenne da rabbia, tubercolosi, brucellosi, antrace e pleuropolmonite contagiosa dei bovini nei 30 giorni precedenti la data della raccolta dello sperma da esportare e nei 30 giorni successivi a detta raccolta (in caso di sperma fresco, fino al giorno della spedizione).</p> <p>1.4. I bovini presenti nel centro di raccolta dello sperma:</p> <p>1.4.1. provengono da mandrie e/o sono nati da femmine conformi alle condizioni di cui all'allegato B, capitolo I, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 88/407/CEE;</p> <p>1.4.2. sono stati sottoposti, nei 28 giorni precedenti il periodo di quarantena, alle prove prescritte dall'allegato B, capitolo I, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 88/407/CEE;</p> <p>1.4.3. sono stati sottoposti al periodo di quarantena e alle prove di cui all'allegato B, capitolo I, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 88/407/CEE;</p> <p>1.4.4. sono stati sottoposti almeno una volta l'anno agli esami di routine prescritti nell'allegato B, capitolo II, della direttiva 88/407/CEE.</p> <p>1.5. Lo sperma destinato all'esportazione è stato ottenuto da tori donatori i quali:</p> <p>1.5.1. soddisfano le condizioni fissate nell'allegato C della direttiva 88/407/CEE;</p> <p>1.5.2. erano residenti nel paese esportatore nei sei mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma destinato all'esportazione⁽¹⁾; oppure erano stati importati da ⁽³⁾ dopo aver trascorso un periodo inferiore ai sei mesi nel paese esportatore e al momento dell'importazione soddisfacevano le condizioni sanitarie prescritte ai donatori il cui sperma è destinato all'esportazione nella Comunità ⁽¹⁾;</p> <p>1.5.3. soddisfano le condizioni per l'importazione applicabili allo sperma bovino fissate nel capitolo sulla febbre catarrale del codice sanitario per gli animali terrestri, elaborato dall'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE), a seconda della situazione del paese o della zona di residenza; ****</p> <p>1.5.4. erano residenti nel paese esportatore in cui sono presenti i seguenti sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD):; e sono risultati negativi in due occasioni, a non più di 12 mesi una dall'altra, a una prova d'immunodiffusione su agar ⁽⁴⁾ e a una prova di neutralizzazione del virus per tutti i sierotipi di malattia emorragica epizootica (EHD) sopraelencati, prove condotte in un laboratorio abilitato su campioni di sangue prelevato prima della raccolta dello sperma e non meno di 21 giorni dopo detta raccolta; ***</p>		

1.5.5. erano residenti nel paese esportatore in cui sono presenti i seguenti sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD):; e sono risultati negativi ad un prova d'immunodiffusione su agar ⁽⁴⁾ e ad una prova di neutralizzazione del virus per tutti i sierotipi di malattia emorragica sopraelencati, prove condotte in un laboratorio abilitato prima dell'ingresso e ogni sei mesi; **

1.5.6. sono risultati negativi in due occasioni, a non più di 12 mesi una dall'altra, ad una prova di sieroneutralizzazione del virus Akabane, prova condotta in un laboratorio abilitato su un campione di sangue prelevato prima della raccolta dello sperma e non meno di 21 giorni dopo detta raccolta. *

1.6. Lo sperma destinato all'esportazione è stato raccolto dopo la data d'approvazione del centro da parte delle autorità competenti nazionali del paese esportatore.

1.7. Lo sperma destinato all'esportazione è stato trattato, immagazzinato e trasportato secondo le prescrizioni della direttiva 88/407/CEE.

Note

Nota per l'importatore: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

⁽¹⁾ Depennare la menzione inutile.

⁽²⁾ [Cfr. casella I.28 nella parte I];

Marchio d'identificazione: corrispondente all'identificazione degli animali donatori e alla data di raccolta dello sperma.

Numero di riconoscimento del centro di raccolta d'origine: da compilare se diverso da quello indicato nella casella I.11.

⁽³⁾ Paesi elencati nell'allegato I della decisione 2004/639/CE.

⁽⁴⁾ Gli standard per le prove diagnostiche sul virus EHD sono descritte nel capitolo sulla febbre catarrale del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals).

**** Da utilizzare solo per Australia, Canada e Stati Uniti.

*** Da utilizzare solo per Australia e Stati Uniti.

** Da utilizzare solo per Canada.

* Da utilizzare solo per Australia.


NB: Il presente certificato deve:

- essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro in cui lo sperma è introdotto nel territorio della Comunità;
- essere previsto per un solo destinatario;
- accompagnare lo sperma (l'originale).

Veterinario ufficiale:

Nome (in stampatello):

Data:



Qualifica e titolo:

Firma:

PARTE 2

SPERMA DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA RACCOLTO, TRATTATO E IMMAGAZZINATO PRIMA DEL 31 DICEMBRE 2004 PER ESSERE IMPORTATO A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2005, IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, DELLA DIRETTIVA 2003/43/CE DEL CONSIGLIO

Il seguente modello di certificato è applicabile a partire dal 1° gennaio 2005 alle importazioni di riserve di sperma raccolto, trattato e immagazzinato prima del 31 dicembre 2004, in conformità delle disposizioni precedentemente stabilite dalla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, e importato dopo tale data in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/43/CE.

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale		I.2.	I.2.a. Numero di riferimento locale		
			I.3. Autorità centrale competente			
			I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale		I.6.			
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO
					I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine/Luogo di pesca Centro sperma <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo			I.12. Luogo di destinazione Azienda <input type="checkbox"/> Centro sperma <input type="checkbox"/> Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale		
				I.13.		
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale			I.14. Giorno e ora di arrivo previsti		
				I.16.		
			I.17.			
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice NC)		
				I.20. Numero di animali/Peso lordo		
I.21.				I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24.		
I.25. Merce certificata per Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>						
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO			I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/> Importazione definitiva <input type="checkbox"/>			
I.28. Identificazione della merce Specie (Nome scientifico) Marchio di identificazione Quantità di dosi Numero di riconoscimento del centro di raccolta d'origine						

PAESE

Sperma di bovini domestici raccolto, trattato e immagazzinato prima del 31 dicembre 2004

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato sanitario	II.b. Numero di riferimento locale
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:</p> <p>1.1. (nome del paese esportatore) ⁽³⁾</p> <p>era indenne da peste bovina e afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma per l'esportazione e fino alla data della spedizione e durante lo stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione per queste malattie.</p> <p>1.2. Lo sperma di cui sopra è stato raccolto prima del 31 dicembre 2004 presso un centro di raccolta dello sperma il quale:</p> <p>1.2.1. soddisfa le condizioni stabilite nell'allegato A, capitolo I, della direttiva 88/407/CEE;</p> <p>1.2.2. è gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato A, capitolo II, della direttiva 88/407/CEE.</p> <p>1.3. Il centro presso cui lo sperma da esportare è stato raccolto era indenne da rabbia, tubercolosi, brucellosi, antrace e pleuropolmonite contagiosa dei bovini nei 30 giorni precedenti la data della raccolta dello sperma da esportare e nei 30 giorni successivi a detta raccolta (in caso di sperma fresco, fino alla data della spedizione).</p> <p>1.4. Al momento della raccolta dello sperma di cui sopra tutti i bovini presenti nel centro di raccolta dello sperma:</p> <p>1.4.1. provengono da mandrie e/o sono nati da femmine conformi alle condizioni di cui all'allegato B, capitolo I, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 88/407/CEE;</p> <p>1.4.2. sono risultati negativi, nei 30 giorni precedenti il periodo di quarantena, alle seguenti prove:</p> <ul style="list-style-type: none"> — prove di cui all'allegato B, capitolo I, paragrafo 1, lettera d), punti i), ii) e iii), della direttiva 88/407/CEE, e — sieroneutralizzazione o test ELISA per la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva, e — test di isolamento del virus (test degli anticorpi con fluorescenza o test con immunoperossidase) per la diarrea virale bovina; nel caso di animali di età inferiore a sei mesi il test è stato postposto fino al raggiungimento di detta età; <p>1.4.3. sono stati sottoposti a un periodo di quarantena di 30 giorni e sono risultati negativi alle seguenti prove:</p> <ul style="list-style-type: none"> — esame sierologico per la brucellosi secondo la procedura descritta nell'allegato C della direttiva 64/432/CEE; — test degli anticorpi con immunofluorescenza o prova colturale per <i>Campylobacter foetus</i>, condotti su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale, oppure, nel caso di femmine, prova di agglutinazione del muco vaginale ⁽¹⁾, — esame microscopico e una prova colturale per <i>Trichomonas foetus</i> su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale oppure, nel caso di femmine, prova di agglutinazione del muco vaginale ⁽¹⁾; <p>1.4.4. sono risultati negativi, almeno una volta l'anno, agli esami di routine prescritti nell'allegato B, capitolo II, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 88/407/CEE.</p> <p>1.5. Al momento della raccolta dello sperma di cui sopra:</p> <p>1.5.1. tutte le femmine presenti nel centro sono risultate negative almeno una volta l'anno ad una prova di agglutinazione del muco vaginale per <i>Campylobacter foetus</i>; e</p> <p>1.5.2. tutti i tori impiegati per la produzione di sperma sono risultati negativi ad un test degli anticorpi con immunofluorescenza o a una prova colturale per <i>Campylobacter foetus</i>, condotti su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale effettuato nei 12 mesi precedenti la raccolta.</p>		

- 1.6. Lo sperma destinato all'esportazione è stato ottenuto da tori donatori i quali:
- 1.6.1. soddisfano le condizioni fissate nell'allegato C della direttiva 88/407/CEE;
 - 1.6.2. erano residenti nel paese esportatore nei sei mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma destinato all'esportazione ⁽¹⁾;
oppure
erano stati importati da ⁽³⁾, dopo aver trascorso un periodo inferiore ai sei mesi nel paese esportatore e al momento dell'importazione soddisfacevano le condizioni sanitarie prescritte ai donatori il cui sperma è destinato all'esportazione nella Comunità ⁽¹⁾;
 - 1.6.3. si trovavano in un centro di raccolta di sperma in cui:
 - i) tutti i bovini sono risultati negativi almeno una volta l'anno ad una prova di sieroneutralizzazione o a un test ELISA per la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva ⁽¹⁾, oppure
 - ii) i bovini non vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva sono risultati negativi almeno una volta l'anno ad una prova di sieroneutralizzazione o ad un test ELISA per la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva e in cui il test per la ricerca della rinotracheite infettiva bovina non è stato effettuato sui tori che hanno ricevuto una prima vaccinazione contro la rinotracheite bovina infettiva nel centro d'inseminazione dopo essere risultati negativi ad una sieroneutralizzazione o a un test ELISA per la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva e che dalla prima vaccinazione sono stati regolarmente rivaccinati ad intervalli non superiori ai sei mesi ⁽¹⁾;
 - 1.6.4. soddisfano le condizioni per l'importazione applicabili allo sperma bovino fissate nel capitolo sulla febbre catarrale del codice sanitario per gli animali terrestri, elaborato dall'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE), a seconda della situazione del paese o della zona di residenza; ****
 - 1.6.5. erano residenti nel paese esportatore in cui sono presenti i seguenti sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD):; due occasioni, a non più di 12 mesi una dall'altra, a una prova d'immunodiffusione su agar ⁽⁴⁾ a una prova di neutralizzazione del virus per tutti i sierotipi di malattia emorragica epizootica (EHD) sopraelencati, prove condotte in un laboratorio abilitato su campioni di sangue prelevato prima della raccolta dello sperma e non meno di 21 giorni dopo detta raccolta; ***
 - 1.6.6. erano residenti nel paese esportatore in cui sono presenti i seguenti sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD):; e sono risultati negativi ad una prova d'immunodiffusione su agar ⁽⁴⁾ e ad una prova di neutralizzazione del virus per tutti i sierotipi di malattia emorragica sopraelencati, prove condotte in un laboratorio abilitato prima dell'ingresso e ogni sei mesi; **
 - 1.6.7. sono risultati negativi in due occasioni, a non più di 12 mesi una dall'altra, ad una prova di sieroneutralizzazione del virus Akabane, prova condotta in un laboratorio abilitato su un campione di sangue prelevato prima della raccolta dello sperma e non meno di 21 giorni dopo detta raccolta. *
- 1.7. Lo sperma destinato all'esportazione è stato raccolto dopo la data d'approvazione del centro da parte delle autorità competenti nazionali del paese esportatore.
- 1.8. Lo sperma destinato all'esportazione è stato trattato, immagazzinato e trasportato secondo le prescrizioni della direttiva 88/407/CEE, prima che fosse modificata dalla direttiva 2003/43/CE.

Note

Nota per l'importatore: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliere.

(¹) Depennare la menzione inutile.

(²) [Cfr. casella I.28 nella parte I]:

Marchio d'identificazione: corrispondente all'identificazione degli animali donatori e alla data di raccolta dello sperma, che deve essere avvenuta prima del 31 dicembre 2004.

Numero di riconoscimento del centro di raccolta d'origine: da compilare se diverso da quello indicato nella casella I.11.

(³) Paesi elencati nell'allegato I della decisione 2004/639/CE.

(⁴) Gli standard per le prove diagnostiche sul virus EHD sono descritte nel capitolo sulla febbre catarrale del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals).

**** Da utilizzare solo per Australia, Canada e Stati Uniti.

*** Da utilizzare solo per Australia e Stati Uniti.

** Da utilizzare solo per Canada.

* Da utilizzare solo per Australia.

NB: Il presente certificato deve:

a) essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro in cui lo sperma è introdotto nel territorio della Comunità;


b) essere previsto per un solo destinatario;

c) accompagnare lo sperma (l'originale).

Veterinario ufficiale

Nome (in stampatello):

Data:



Qualifica e titolo:

Firma:»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**dell'11 gennaio 2006****che modifica l'appendice A dell'allegato V dell'atto di adesione del 2003 in relazione ad alcuni stabilimenti attivi nel settore delle carni e del latte nella Repubblica ceca***[notificata con il numero C(2005) 6052]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2006/17/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'allegato V, capitolo 3, sezione A, punto 1, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) Alla Repubblica ceca sono stati concessi periodi transitori per alcuni stabilimenti elencati nell'allegato V, appendice A ⁽¹⁾, dell'atto di adesione del 2003.
- (2) Secondo una dichiarazione ufficiale dell'autorità ceca competente, alcuni stabilimenti hanno completato il processo di ammodernamento e risultano ora pienamente conformi alla normativa comunitaria. Alcuni di essi hanno inoltre cessato l'attività per cui avevano ottenuto un periodo transitorio. Occorre pertanto cancellare questi stabilimenti dall'elenco degli stabilimenti in regime transitorio.
- (3) La situazione dei tre stabilimenti di produzione delle carni e la loro riclassificazione come stabilimenti a bassa capacità vengono ancora discussi con l'autorità ceca competente. Per chiarire la situazione, è necessario un breve periodo supplementare.

(4) Per questi motivi, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato V, appendice A, dell'atto di adesione 2003. Per maggiore chiarezza, occorre sostituire tale allegato.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono state comunicate al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'appendice A dell'allegato V dell'atto di adesione del 2003 è sostituita dal testo dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU C 227 E del 23.9.2003, pag. 14.

ALLEGATO

«Appendice A

di cui al capitolo 3, sezione A, punto 1, dell'allegato V (*)

Elenco degli stabilimenti comprese le relative carenze e i termini entro cui porvi rimedio.

MACELLI

N.	veterinario	Denominazione dello stabilimento	Carenza	Data di messa in piena conformità
1		JABOR, s.r.o.	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato II, capitolo I, punto 9 Allegato II, capitolo II, punto 10, lettere b), c) ed e)	31.12.2005
2		Jaroslav Kouba, Řeznictví — uzenářství	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 1, lettere b), c) ed e) Allegato I, capitolo 1, punto 2, lettera b) Allegato I, capitolo I, punto 4, lettere c) e d) Allegato I, capitolo I, punti 5, 11 e 12 Allegato I, capitolo II, punto 14, lettere b), e), h) e i) Allegato I, capitolo III, punto 15, lettera b)	31.12.2005
3		Karel Nozar, Jatky Janov	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 1, lettere a) e b) Allegato I, capitolo I, punto 2, lettera a), e punto 11	31.12.2006
4		Pavel Hřebejk — Firma Slávie	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 1, lettere a), b) ed e) Allegato I, capitolo I, punto 4, lettera c) Allegato I, capitolo I, punti 11 e 12 Allegato I, capitolo II, punto 14, lettere a), b), c) e h) Direttiva 77/99/CEE del Consiglio: allegato A, capitolo I, punto 2, lettere a), b) ed e) Allegato B, capitolo I, punto 1, lettere b), d), e) ed f)	31.12.2006
5		Zemědělské družstvo Čechtice — Játka Jeníkov	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 1, lettere a), b), c) e d) Allegato I, capitolo I, punto 4, lettera d) Allegato I, capitolo I, punti 5 e 11	31.12.2006
6		ZD Rosice u Chrasti — masná výroba a jatky	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 1, lettere a), b), c), e) e g) Allegato I, capitolo I, punto 2, lettera a) Allegato I, capitolo I, punto 4, lettera c) Allegato I, capitolo I, punti 5 e 11	31.12.2006
7		Zemědělské obchodní družstvo, družstvo Šebkovice	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 1, lettere b), c) ed e) Allegato I, capitolo I, punti 7 e 11 Allegato I, capitolo III, punto 15, lettera b) Allegato I, capitolo IV, punto 16, lettera b)	31.12.2005
8		ZVOS Hustopeče, a.s.	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 1, lettere a) e b) Allegato I, capitolo I, punto 9 Allegato I, capitolo II, punto 14, lettere a) e h) Allegato I, capitolo IV, punto 16, lettera a)	31.12.2005

(*) Per consultare il testo dell'allegato V, cfr. GU L 236 del 23.9.2003, pag. 803.

N.	veterinario	Denominazione dello stabilimento	Carenza	Data di messa in piena conformità
9		MASOEKO, s.r.o.	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 1, lettere a), b), c) ed e) Allegato I, capitolo I, punto 2, lettere a) e b) Allegato I, capitolo I, punto 3 Allegato I, capitolo I, punto 4, lettere a), b) e c) Allegato I, capitolo I, punti 5, 10, 11 e 12 Allegato I, capitolo II, punto 14, lettere a), b), c), e), f) ed h) Allegato I, capitolo III, punto 15, lettera b)	31.12.2006

TRASFORMAZIONE DELLE CARNI E FABBRICAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE

N.	veterinario	Nome dello stabilimento	Carenze	Data di messa in piena conformità
1		Agrodružstvo vlastníků — ADV Libštát	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 2, lettera b) Allegato I, capitolo I, punti 5 e 9 Direttiva 77/99/CEE del Consiglio: Allegato A, capitolo I, punto 1 Allegato A, capitolo I, punto 2, lettere a), c), d) e g) Allegato A, capitolo I, punto 4	31.12.2006
2		Josef Kalina — JoKa Litoměřice (ora JOTIS s.r.o Litoměřice)	Direttiva 77/99/CEE del Consiglio: Allegato A, capitolo I, punto 1 Allegato A, capitolo I, punto 2, lettere a), b) e c) Allegato A, capitolo I, punto 11 Allegato B, capitolo I, punto 1, lettera d) Allegato B, capitolo II, punto 4	31.12.2006
3		Drůbež Příšovice a.s.	Direttiva 77/99/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 7, lettere a), b) e c) Allegato I, capitolo I, punto 5	31.12.2005

CASEIFICI

N.	veterinario	Nome dello stabilimento	Carenza	Data di messa in piena conformità
1		Krkonošské sýrárny a.s.	Direttiva 92/46/CEE del Consiglio: Allegato B, capitolo I, punto 2, lettere a), b), c) e g) Allegato B, capitolo I, punti 8 e 11	31.12.2006
2		PROM s.r.o.	Direttiva 92/46/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 1 Allegato B, capitolo I, punto 2, lettere a), b), c), d), e) e g) Allegato B, capitolo I, punti 3, 9, 11, 13 e 15 Allegato B, capitolo VI, punto 1	31.12.2006
3		Tavírna sýrů Nymburk s.r.o.	Direttiva 92/46/CEE del Consiglio: Allegato B, capitolo I, punti 3 e 11	31.12.2006*

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 16 gennaio 2006****che modifica la decisione 2000/690/CE relativa all'istituzione di un «gruppo politica delle imprese»,
al fine di prorogarne il periodo di validità**

(2006/18/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità dell'articolo 6 della decisione 2000/690/CE della Commissione ⁽¹⁾, si ritiene opportuno che i lavori del gruppo di esperti denominato «gruppo politica delle imprese» proseguano nel 2006 alle condizioni specificate nella citata decisione.
- (2) Occorre quindi modificare di conseguenza la decisione 2000/690/CE,

DECIDE:

Articolo unico

Nella decisione 2000/690/CE, articolo 6, prima frase, il testo «resta in vigore fino al 31 dicembre 2005» va sostituito dal testo «resta in vigore fino al 31 dicembre 2006».

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 285, del 10.11.2000, pag. 24. Decisione modificata dalla decisione 2003/247/CE (GU L 93 del 10.4.2003, pag. 27).